

## FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

### Dotazione

- 450.000 € fondo
  - 13.600 € recupero inps
  - 50.000 € regioni a statuto ordinario
- 513.600 € totali**

### Di cui:

- 498.600 € (compresi 50.000 messi a disposizioni dalle regioni a statuto ordinario) destinati alla non autosufficienza direttamente alle Regioni (con non meno del 50% disabilità gravissime – gravi demenze, alzheimer- sla)
- 15.000 € progetti vita indipendente gestiti dal ministero (risorsa del tutto irrisoria)

**513.600 € totali**

I criteri utilizzati anche per il 2017 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:

- a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
- b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

DI FATTO LE MODALITA' RIMANGONO INVARIATE RISPETTO A QUELLE DELL'ANNUALITA' PRECEDENTE COME FISSATE NEL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI DEL 26 SETTEMBRE 2016.

### **LE PRIORITA' DI INTERVENTO SONO:**

- a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
- c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

### **LE RISORSE VANNO UTILIZZATE PER LE SEGUENTI FINALITA':**

Copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

### **ASPETTI POSITIVI O SOLO PARZIALMENTE POSITIVI:**

- Ricostituzione del fondo a 500 milioni ma solo grazie all'integrazione da parte delle regioni a statuto ordinario di 50.000.
- Inserimento nel casellario dell'assistenza di ulteriori voci particolarmente qualificanti di rilevazione delle misure relative all'attuazione della legge 112.
- Aumento dal 40% al 50% della quota vincolata alle disabilità gravissime rispetto all'annualità precedente ed espresso riferimento oltre alla sla anche alla demenza grave tra cui l'alzheimer.

### **CRITICITA':**

- Mancanza del piano nazionale triennale 2017-2019, per le non autosufficienze espressamente previsto dall'art. 7 del decreto di riparto 26 settembre 2016 e conseguente mancata definizione di quanto espressamente previsto e precisamente:
  - A) I principi e i criteri per l'individuazione dei beneficiari, a partire dalla definizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone con necessità di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario;
  - B) lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale.
- Conseguente inidoneità degli strumenti utilizzati per definire la platea dei destinatari e gli efficaci sostegni da assicurare agli stesi ed ai familiari.
- Mancanza di pianificazione e difficoltà attuative da parte delle regioni e degli ambiti sociali che non hanno ancora speso e rendicontato le pregresse annualità.
- Irrisoria quota destinata al fondo per la vita indipendente e mantenimento di mera sperimentabilità dei relativi progetti
- Mancato invio dei dati da parte delle regioni.